



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 27/07/2010

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 07/08/2014

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 30/07/2015
("Tabella diritti e tariffe cimiteriali" allegata)**

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 28/12/2021

INDICE

TITOLO I

Capo I Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto.....	Pag. 6
Art. 2 - Competenze.....	Pag. 6
Art. 3 - Responsabilità.....	Pag. 6
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	Pag. 6
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico.....	Pag. 7

Capo II Depositi di osservazione e obitori

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori.....	Pag. 8
---	--------

Capo III Feretri

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro.....	Pag. 9
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri.....	Pag. 9
Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti... .	Pag. 9
Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri.....	Pag. 10
Art. 10bis-Affidamento funerali di carità e servizi di recupero salme sul territorio	Pag. 10
Art. 11 - Piastrina di riconoscimento.....	Pag. 10

Capo IV Trasporti Funebri

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso.....	Pag. 11
Art. 13 - Trasporti Funebri.....	Pag. 11
Art. 14 - Trasporto a carico del Comune.....	Pag. 11
Art. 15 - Orario dei trasporti.....	Pag. 12
Art. 16 - Norme generali per i trasporti.....	Pag. 12
Art. 17 - Riti religiosi.....	Pag. 12
Art. 18 - Trasferimento di salme senza funerale.....	Pag. 12
Art. 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	Pag. 13
Art. 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione..	Pag. 13
Art. 21 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero.....	Pag. 13
Art. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	Pag. 13
Art. 23 - Trasporto di ceneri e resti.....	Pag. 14
Art. 24 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio.....	Pag. 14
Art.24bis-Lampade votive	

TITOLO II CIMITERI

Capo I Cimiteri

Art. 25 - Elenco Cimiteri.....	Pag. 15
Art. 26 - Disposizioni generali – Vigilanza.....	Pag. 15
Art. 27 - Reparti speciali nei cimiteri.....	Pag. 15
Art. 28 - Ammissione nei cimiteri.....	Pag. 16

Capo II Disposizioni Generali e Planimetria

Art. 29 - Disposizioni generali.....	Pag. 17
Art. 30 - Planimetria.....	Pag. 17

Capo III Inumazione e Tumulazione

Art. 31 - Inumazione.....	Pag. 18
Art. 32 - Numerazione delle sepolture.....	Pag. 18
Art. 33 - Tumulazione.....	Pag. 18
Art. 34 - Deposito provvisorio.....	Pag. 19

Capo IV Esumazioni ed estumulazioni

Art. 35 - Esumazioni ordinarie.....	Pag. 20
Art. 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	Pag. 20
Art. 37 - Esumazione straordinaria.....	Pag. 21
Art. 38 - Estumulazioni.....	Pag. 21
Art. 39 - Raccolta delle ossa.....	Pag. 22
Art. 39bis-Dispersioni delle ceneri.....	Pag. 22
Art. 40 - Oggetti da recuperare.....	Pag. 22
Art. 41 - Disponibilità dei materiali.....	Pag. 22
Art.41bis-Destinazione finale delle ceneri	Pag. 23
Art. 41ter-Seppellimento di animale domestico con il proprietario.....	Pag. 23

Capo V Cremazione

Art. 42 - Crematorio.....	Pag. 24
Art. 43 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione.....	Pag. 24

Capo VI Polizia dei Cimiteri

Art. 44 - Orario.....	Pag.25
Art. 45 - Disciplina dell'ingresso.....	Pag. 25
Art. 46 - Divieti speciali.....	Pag. 25
Art. 47 - Riti funebri.....	Pag. 26
Art. 48 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.....	Pag. 26
Art. 49 - Fiori e piante ornamentali.....	Pag. 26
Art. 50 - Materiali ornamentali.....	Pag. 27

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I Tipologie e Manutenzione delle sepolture

Art. 51 - Sepolture private.....	Pag. 28
Art. 52 - Durata delle concessioni.....	Pag. 29
Art. 53 - Modalità di concessione.....	Pag. 29
Art. 54 - Concessione in vita.....	Pag. 30
Art. 55 - Sepolture per famiglia o collettività.....	Pag. 30
Art. 56 - Uso delle sepolture private.....	Pag. 31
Art. 57 - Manutenzione.....	Pag. 31
Art. 58 - Costruzione dell'opera – Termini.....	Pag. 32

Capo II Subentri, Rinunce

Art. 59 - Subentri.....	Pag. 33
Art. 60 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.....	Pag. 33
Art. 61 - Rinuncia a concessione di aree libere.....	Pag. 33
Art. 62 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione..	Pag. 34
Art. 63 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni trenta....	Pag. 34

Capo III Revoca, Decadenza, Estinzione

Art. 64 - Revoca.....	Pag. 35
Art. 65 - Decadenza.....	Pag. 35
Art. 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	Pag. 36
Art. 67 - Estinzione.....	Pag. 36

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I
Imprese e Lavori privati

Art. 68 - Accesso al cimitero.....	Pag.37
Art. 69 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	Pag. 37
Art. 70 - Responsabilità – Deposito cauzionale	Pag. 38
Art. 71 - Recinzione aree – Materiali di scavo.....	Pag. 39
Art. 72 - Introduzione e deposito di materiali.....	Pag. 39
Art. 73 - Orario di lavoro.....	Pag. 39
Art. 74 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	Pag.39
Art. 75 - Vigilanza.....	Pag. 40
Art. 76 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	Pag. 40

Capo II
Imprese Pompe Funebri

Art. 77 - Funzioni – Licenza.....	Pag. 41
Art. 78 - Divieti.....	Pag. 42

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I
Disposizioni varie

Art. 79 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti ...	Pag. 42
Art. 80 - Mappa.....	Pag. 42
Art. 81 - Annotazioni in mappa.....	Pag. 42
Art. 82 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	Pag. 43
Art. 83 - Schedario dei defunti.....	Pag. 43
Art. 84 - Scadenziario delle concessioni.....	Pag. 43

Capo II
Norme transitorie – Disposizioni finali

Art. 85 - Cautele.....	Pag. 44
Art. 86 - Dirigente Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.....	Pag. 44
Art. 87 - Concessioni pregresse.....	Pag. 44
Art. 88 - Sepolture private e tumulazioni pregresse – Mutamento del Rapporto concessorio.....	Pag. 44
Art. 89 - Rimesse di carri funebri – Norma transitoria.....	Pag. 45
Art. 90 - Sanzioni.....	Pag. 45
Art. 91 - Tariffe.....	Pag. 46

ALLEGATO “A” – TABELLA DIRITTI E TARIFFE CIMITERIALI

Titolo I

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, **dall' Autorità Sanitaria Locale e dal Dirigente servizi cimiteriali ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.**

2. I servizi pubblici istituzionali inerenti la polizia mortuaria **possono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale:**

a) in economia **con personale dipendente**

b) in appalto a ditte specializzate nel settore

c) in concessione nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Per i manufatti, lapidi, oggetti, composizioni floreali posti all'interno dei cimiteri e di proprietà dei privati, cui spetta anche la loro manutenzione, la responsabilità oggettiva è a capo dei concessionari o eredi.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e/o specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica **a carico dell'ASL;**

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune di persone indigenti ed il cui feretro è stato fornito dal Comune ai sensi della successiva lettera g)
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10, **ovvero a seguito del disinteresse da parte della famiglia o per altre esigenze eventualmente individuate dal Comune a tutela dell'igiene e della sanità pubblica;**
- h) la sosta dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali per un periodo massimo di sei mesi;
- i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune (**area del roseto sita in cimitero capoluogo**).

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe determinate con provvedimento di Consiglio Comunale o con norma di legge.

4. Ai sensi delle leggi 28.02.2001, n. 26 e 30.03.2001, n. 130, e della Legge Regionale vigente i servizi relativi a:

- inumazione in campo comune
- cremazione
- esumazione ordinaria

sono gratuiti quando gli aventi diritto a chiedere il servizio si trovino nelle condizioni previste dal Regolamento **comunale** relativo alla concessione di sussidi economici. E' sufficiente che uno degli aventi diritto non si trovi nelle condizioni di cui al Regolamento suindicato, perché le prestazioni siano a pagamento.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero "Capoluogo":

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;

Presso gli uffici comunali in formato digitale sono altresì a disposizione:

- a) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241

Capo II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero delle Berbene e Casa di Riposo Ramella.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal responsabile del servizio cimiteriale ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari).
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.
- 6. Nel deposito sono altresì ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone morte in abitazione inadatte – morte a seguito a qualsiasi accidente sulle pubblica via- ignote nonché le salme per cui si renda necessario il mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria.**
- 7. Nel periodo di osservazione le salme vengono mantenute in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza**

Capo III FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. E' vietato procedere all'imbalsamazione di un cadavere su richiesta della famiglia senza autorizzazione del Sindaco e in mancanza del controllo dell'ASL.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art.9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
- 4. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, redigendo apposito verbale.**

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre secondo quanto disposto dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni e in particolare dagli artt. 30 e 75.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è individuato con le modalità di cui al comma 4 del precedente art. 4.

Art. 10 bis

Affidamento funerali di carità e servizi di recupero salme sul territorio

L'affidamento dei servizi di onoranze funebri di soggetti assistiti dai servizi sociali e privi di parenti obbligati nonché i servizi di recupero delle salme su disposizione dell'Autorità giudiziaria sono affidati a rotazione preferibilmente ad imprese aventi sede nel territorio comunale disponibili a praticare un prezzo massimo di euro 500,00 a servizio.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Capo IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal **dirigente del servizio**.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Il trasporto di cadavere è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi, dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o al crematorio, purchè riposto nel feretro sigillato. Nell'attività di trasporto sono comprese, previa identificazione del cadavere e sigillatura del feretro, il trasferimento e la sosta per la celebrazione dei riti funebri.

Il trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o per la cremazione.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Dirigente.

4. In casi eccezionali, il Dirigente **o suo delegato** potrà autorizzare il trasporto di una salma in sedi particolari al fine di rendere alla stessa, subito dopo la morte, speciali onoranze pubbliche. Tale trasporto, se effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dal D.P.R. 285/90, dovrà essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita **nel rispetto della vigente disciplina statale e regionale**.

5. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e ne riferisce **se del caso** al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 13

Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da imprese munite di regolare licenza di P.S. ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. **Ed in regola con le disposizioni previste dalla vigente disciplina.**

Art. 14

Trasporto a carico del Comune

1. Il trasporto funebre delle salme di persone cui il Comune ha fornito il feretro ai sensi del precedente art. 4, comma 2, lett. g), è a carico del Comune.

Art. 15

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Dirigente.

Con lo stesso provvedimento il Dirigente disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2. L'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 16

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni **nonché della vigente normativa regionale**.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

Art. 17

Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o altro luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 18

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. In particolari circostanze il responsabile del servizio, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto al luogo di speciali onoranze.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Dirigente con decreto a seguito di domanda degli interessati

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. ABROGATO

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché' ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, **previa presentazione di richiesta di ingresso al competente ufficio comunale.**

Art. 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Dirigente con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.

Art. 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

2. I residenti all'estero devono eleggere domicilio in Loano notificando detta elezione ed ogni eventuale variazione al Comune. In caso di mancata comunicazione i predetti si intenderanno domiciliati ad ogni fine ed effetto di legge presso il Comune stesso.

Art. 23

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.
- 5. Il trasporto di urne cinerarie e di cassette contenenti ossa o resti ossei, in assenza di controindicazioni igienico sanitarie, può essere svolto da chiunque ne abbia titolo, con qualunque mezzo, purchè in possesso dell'autorizzazione comunale al singolo trasporto**

Art. 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate **dall'amministrazione**, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità' **di cui alla vigente normativa regionale** all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.

Art.24 bis

Lampade votive

Il servizio lampade votive è affidato in concessione. I soggetti interessati contrattano il servizio direttamente con il concessionario.

Titolo II

CIMITERI

Capo I CIMITERI

Art. 25

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- I) Cimitero del Capoluogo
- II) Cimitero in località Berbena
- III) Cimitero di Verzi

Art. 26

Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 - 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco **ed al dirigente del servizio nell'ambito delle rispettive competenze.**

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in economia **o con le modalità definite all'art. 2.**

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero. **In casi di comprovata necessità per temporanea assenza degli addetti determinata da cause di forza maggiore può in via eccezionale essere autorizzato l'intervento diretto da parte dell'impresa di onoranze funebri senza che possa essere richiesto alcun pagamento di servizi al Comune di Loano (ad eccezione dell'eventuale esonero dai pagamenti dei diritti cimiteriali).** Nel caso di dispersione delle ceneri o affondamento dell'urna contenente le ceneri, in luoghi diversi dal cimitero, le operazioni possono essere effettuate solo in presenza del soggetto appositamente incaricato dal dirigente del servizio, di cui al successivo art. 43, comma 2.

5. Competono esclusivamente al Comune **ovvero alle ditte affidatarie dei servizi in caso di gestione esternalizzata così come previsto all'art. 2** le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 27

Reparti speciali nei cimiteri

1. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dalla planimetria, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Art. 28

Ammissione nei cimiteri

1. Nei cimiteri - salvo sia richiesta altra destinazione - sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, o che comunque siano nate nel territorio di Loano in qualsiasi tempo o che vi abbiano avuto in vita la residenza per almeno cinque anni.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti e le ceneri delle persone che risultano in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia, o il cui nucleo familiare od, in mancanza, uno dei parenti sino al secondo grado civile, siano residenti nel Comune di Loano.

Capo II DISPOSIZIONI GENERALI E PLANIMETRIA

Art. 29

Disposizioni generali

1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 d'età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.
4. La planimetria di ogni singolo cimitero determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni e dal successivo art. 30.
- 5. Possono essere identificate aree destinate al servizio di campi di inumazione speciale destinati alle inumazioni dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine di consentire la completa mineralizzazione dei resti mortali.**

Art. 30

Planimetria

1. Il Comune è tenuto a revisionare i piani regolatori cimiteriali approvati da oltre dieci anni, per valutare possibili variazioni nelle tendenze delle sepolture al fine di adottare i provvedimenti consequenziali e comunque conformi a quanto prescritto dal precedente art. 29, comma 4.
2. All'interno del cimitero capoluogo è individuata l'area, evidenziata nella planimetria allegata al presente regolamento, destinata alla dispersione delle ceneri.
3. **La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano intervenute modifiche a quelli esistenti.**

Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) Sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione.

Art. 32

Numerazione delle sepolture

1. I quattro lati che delimitano la superficie di ogni campo di inumazione sono divisi in tante parti quante risultano rispettivamente le file e le fosse. Ad ogni fila corrisponde un numero espresso in cifre romane, scritto su cippi collocati sui due lati opposti del campo; ad ogni fossa corrisponde un numero espresso in cifre arabiche, scritto su cippi collocati sugli altri due lati opposti dello stesso campo.

Per l'individuazione e l'indicazione delle sepolture vengono usati oltre al numero e alla denominazione del campo i due numeri scritti in cifre romane e arabiche corrispondenti alle coordinate delle sepolture stesse.

In conformità a quanto disposto dall'art. 70 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni e salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta a cura del comune da un cippo.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata **previa presentazione di istanza al servizio cimiteriale**, dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna.

3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono, morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 33

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 34

Deposito provvisorio

1. A richiesta della famiglia del defunto, o di coloro che ne hanno diritto, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo comunale previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:

a) per coloro che abbiano richiesto la concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;

d) per le salme in attesa di trasferimento in altro cimitero.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio cimiteriale in relazione alla domanda formalmente inoltrata dai soggetti individuati al comma 1°. Detto periodo deve essere inferiore a 24 mesi e solo in casi eccezionali può essere prolungato fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, con decorrenza dal giorno della tumulazione provvisoria fino al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti, opportunamente protocollato e depositato in originale agli atti dell'ufficio cimiteriale.

4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine di cui al comma 3° senza che l'interessato abbia provveduto alla definitiva sistemazione della salma, il responsabile del servizio solleciterà a mezzo **pec o raccomandata r.r. Se il soggetto è privo di indirizzo mail** l'osservanza degli adempimenti previsti. Decorsi inutilmente dieci giorni dal ricevimento della diffida il Dirigente, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà d'ufficio a fare inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata in un loculo a deposito provvisorio, ma andrà collocata, previo pagamento dei diritti relativi, in una tomba o in un loculo definitivo o inviata alla cremazione.

6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie. **In tal caso le medesime saranno deposte nel magazzino comunale sito in cimitero capoluogo.**

7. Qualora, in casi eccezionali, il deposito provvisorio in parola venga offerto in tombe private, anziché in loculi, cassette ossario o urne cinerarie comunali, esso dovrà essere preventivamente comunicato al responsabile dell'ufficio cimiteriale il quale provvederà a prenderne formalmente nota.

Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni e cioè di 10 anni. Sono considerate inumazioni ordinarie anche quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, il cui turno di rotazione viene determinato dal Ministro della Sanità.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente escludendo i mesi di luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali con propria determinazione
4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato. **Nel caso della reinumazione viene stabilito il periodo di esumazione in 2 anni nel caso dell'impiego di sostanze biodegradanti per favorire la ripresa dei processi di mineralizzazione delle spoglie mortali ed in 5 anni ove non si ricorra all'impiego di sostanze di cui sopra.**

Art. 36

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle.
 2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
 3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto almeno tre mesi prima mediante l'affissione di appositi cartelli agli albi dei cimiteri e del palazzo comunale **e con avviso sul sito istituzionale dell'ente**
 4. Coloro i quali intendono provvedere alla sistemazione dei resti provenienti dalle esumazioni ordinarie in ossari dovranno inoltrare istanza al Responsabile dell'Ufficio cimiteriale almeno 10 giorni prima della data di inizio delle operazioni di esumazione e provvedere al pagamento dei relativi diritti previsti nella tariffa.
- In caso di non completa scheletrizzazione della salma, i resti mortali dovranno essere nuovamente inumati per il tempo di cui al 1° comma del precedente art. 35, in una nuova fossa **in area all'uopo destinata**, con l'eventuale aggiunta di particolari sostanze biodegradanti – conformi alle disposizioni ministeriali - idonee ad agevolare il processo di scheletrizzazione; in alternativa e previo assenso degli aventi diritto, detti resti potranno essere avviati alla cremazione, con tempi e modalità di cui alla L. 30 marzo 2001, n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 37

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi e alle condizioni di cui agli artt. 83 e 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni e, in caso di esumazione straordinaria a richiesta da parte degli aventi diritto, saranno assoggettate al pagamento della relativa tariffa vigente.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite **previa comunicazione all'ASL da parte del dirigente servizio cimiteriale.**

Art. 38

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie, entrambe assoggettate al pagamento della relativa tariffa vigente.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai **20** anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai **20 anni**, per il trasporto della salma in un cimitero di altro comune o per la tumulazione all'interno di una tomba di famiglia;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. **Ogni anno** il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.
6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, i resti stessi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato per via ordinaria non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che non venga richiesta la cremazione dei resti, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco con l'eventuale addizione di particolari sostanze biodegradanti – conformi alle disposizioni ministeriali – idonee ad agevolare il processo di scheletrizzazione.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione straordinaria, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale con proprio **decreto**.

10. Nel caso in cui la salma venga estumulata decorso il periodo dei 30 anni il Comune di Loano richiederà agli aventi titolo il pagamento del periodo di occupazione aggiuntiva.

Art. 39

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 39 bis

Dispersione delle ceneri

A seguito dell'estumulazione le ceneri conservate nell'urna vengono conservate per un anno nel magazzino deposito. Dopo tale periodo in assenza di reclamo da parte degli aventi titolo il dirigente procede ad autorizzare la dispersione nell'area dispersione di cimitero capoluogo. Di tale operazione viene redatto verbale conservato agli atti d'ufficio.

Art. 40

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni gli aventi diritto presumono possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita

2. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.

3. Quando non sia stato attivato il procedimento di cui al comma 1 ovvero il rinvenimento avvenga nel corso di esumazioni o estumulazioni straordinarie, ogni cosa dovrà essere rinchiusa insieme con i resti.

Art. 41

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 41 bis

Destinazione finale delle ceneri

Effettuata la cremazione l'urna cineraria deve essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per l'affido familiare o per la dispersione, come risultante dal verbale rilasciato dal Comune ove è avvenuto il decesso ai sensi della vigente normativa regionale.

La conservazione in cimitero delle ceneri può avvenire con la richiesta di collocazione in celle, tombe familiari, nel loculo in aggiunta alla salma già tumulata di coniuge, convivente o familiare di primo grado e , a richiesta degli aventi titolo, con dispersione nell'area apposita sita in cimitero capoluogo

Art. 41 ter

Seppellimento di animale domestico con il proprietario

E' ammessa la tumulazione degli animali di affezione nel loculo, nell'ossario e nell'area privata secondo le disposizioni dell'art. 54 della legge regionale 15/2020. Il costo della tumulazione è fissato in euro 100,00 forfettario e l'eventuale post estumulazione in euro 50,00 forfettario.

Capo V CREMAZIONE

Art. 42 Crematorio

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti di altri comuni.

Art. 43 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. Le autorizzazioni alla cremazione e le operazioni relative all'affidamento delle ceneri o alla dispersione delle stesse vengono rilasciate secondo le modalità stabilite dalla legge regionale **vigente**.

2. Il Dirigente del servizio nomina l'incaricato in presenza del quale viene effettuata la dispersione **al fine di garantire il controllo delle operazioni come previsto dalla vigente normativa regionale**.

3. L'incaricato di cui al precedente comma deve far pervenire all'Ufficio Cimiteriale Comunale il verbale dell'avvenuta dispersione delle ceneri, entro 48 ore dall'orario stabilito per la dispersione stessa **per la registrazione nell'apposito programma informatico**.

Capo VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 44

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 45

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali non muniti di guinzaglio e museruola, laddove prevista;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare ove possibile tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Dirigente.

Art. 46

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
- Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, verrà diffidato dal personale ad uscire immediatamente e, se del caso, denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 47

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

Art. 48

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio cimiteriale in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Dirigente che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio cimiteriale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Si consente il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 49

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i

tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

Art. 50

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile dell'ufficio cimiteriale disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero e all'Albo comunale per un mese.

4. Valgono, per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

Titolo III CONCESSIONI

Capo I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 51

Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dalla planimetria di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività oppure concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione individuale, per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepulture individuali (loculi, poste individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione è assentita dal dirigente competente, previa assegnazione del manufatto o dell'area da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
9. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante *pro tempore*, concessionari;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 52

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. La durata è fissata:

a) in 30 anni per le tumulazioni nei loculi costruiti dal Comune;

b) in 99 anni per gli ossari e le nicchie (mensole cinerarie individuali) predisposte dal Comune;

c) in 99 anni per la concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione o inumazione individuale per famiglie e/o collettività.

La costruzione può essere a tipo cappella o edicola o monumento (cioè opere di architettura e scultura) ed avere o non la camera sotterranea.

3. Solamente per le concessioni di cui al precedente punto c), e a richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di stipula della convenzione per la concessione o della prima sepoltura, se antecedente.

Art. 53

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al terzo comma dell'art. 51, può concedersi solo in presenza di salma per i loculi e di resti o di ceneri per i loculi ossario.

Nel loculo, a richiesta del concessionario, è altresì consentito tumulare – in aggiunta alla salma già ospitata o ospitanda nei casi di cui all'art. 54 e qualora la capienza lo consenta – un'urna di ceneri e/o una cassetta di resti di persona che sia coniuge, fratello, figlio o genitore del defunto già tumulato. Tale operazione è soggetta al pagamento della voce in tariffa "Tumulazione e chiusura loculo individuale".

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili nella fila individuata dal richiedente, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. Nei cimiteri vige il principio generale della definitività della sepoltura fino alla scadenza della concessione.

Solo al coniuge o convivente come definito al comma 3 dell'art. 56 del presente regolamento, o al parente di 1° grado di un defunto già tumulato in loculo (salma) o in loculo ossario (resti o ceneri) cui sia sopraggiunto successivamente alla tumulazione un handicap fisico grave permanente che comporti una ridotta capacità di deambulazione, è consentito richiedere la traslazione del defunto in loculo o loculo ossario accessibile, nell'ambito del medesimo cimitero **o in altro cimitero comunale**, previa verifica della disponibilità e, in presenza di più istanze, osservando come criterio di priorità la data di presentazione dell'istanza. **Tale operazione determina l'applicazione delle tariffe ordinarie.**

L'handicap fisico grave e permanente che comporti una ridotta capacità di deambulazione deve essere comprovato da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica.

4. Lo spostamento di cui al precedente comma:

- non dà diritto al rimborso previsto dall'art. 63 del presente regolamento ed è autorizzato per il tempo di residua durata della concessione d'origine;

- pone l'obbligo dell'adeguamento tariffario e del pagamento dei correlativi diritti di segreteria differenziali.

5. La concessione in uso delle sepolture di cui al presente e al successivo articolo non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 54

Concessione in vita

1. Previa verifica della disponibilità di loculi nel Cimitero, è possibile effettuare, in parziale deroga a quanto disposto all'articolo precedente, la concessione di un loculo o di un loculo ossario per ceneri in vita a favore di chi dichiara di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a. di avere un'età superiore ai 70 anni, di essere residente nel Comune di Loano o di esservi nato e di non avere parenti o affini entro il IV grado che possano provvedere alla sua sepoltura;

b. indipendentemente dall'età, dalla condizione familiare e dalla residenza, di essere coniuge superstite di persona già sepolta o che sta per essere sepolta in uno dei cimiteri comunali. In tale caso l'interessato, se lo desidera, ha diritto di chiedere che gli sia riservato un loculo o un loculo ossario per ceneri adiacente o contiguo a quello dove è tumulato il coniuge o il convivente *more uxorio*, ove la disponibilità lo consenta;

c. Hanno altresì diritto di chiedere la concessione di due loculi o due loculi ossario per ceneri adiacenti o contigui i coniugi viventi che si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto a) del presente articolo, ove la disponibilità lo consenta.

In tutti i casi di concessione di un loculo o di un loculo ossario per ceneri in vita il canone è maggiorato del 50% rispetto a quello ordinario.

2. Previa verifica della disponibilità di loculi ossario nel Cimitero, è possibile effettuare – in parziale deroga a quanto disposto nell'articolo precedente – la concessione di due loculi ossario adiacenti o contigui in caso di coniugi deceduti la cui riduzione in resti o la cremazione delle cui salme debba essere effettuata in tempi diversi.

3. La durata della concessione, nel caso di cui al presente articolo, avrà decorrenza dalla data della concessione stessa.

Art. 55

Sepolture per famiglia o collettività

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività di cui al II comma dell'art. 51, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione viene rilasciata a coloro che si trovino in uno dei requisiti previsti dall'art. 28.

Art. 56

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 52, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc..), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del 1° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 e successive integrazioni e modificazioni, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale fino al 4° grado e dai rispettivi coniugi, dal suocero e dalla suocera.
3. Ai fini dell'applicazione del 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 e successive integrazioni e modificazioni si precisa che per "convivenza" si intendere il fare vita comune, incluso lo stato coniugale di fatto (c.d. convivenza *more uxorio*).
4. Per l'estensione del diritto d'uso della sepoltura ai conviventi, come sopra intesi, il titolare della concessione deve presentare all'Ufficio cimiteriale formale istanza adeguatamente motivata. La stessa procedura è necessaria per l'ipotesi dell'estensione del diritto d'uso giustificata da una condizione di "particolare benemeranza nei confronti del concessionario".
5. Con l'atto di concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 57

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dei manufatti
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 58

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art. 51, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 69 ed alla esecuzione delle opere relative entro il termine stabilito nel progetto e comunque entro 24 mesi dalla data di stipula della convenzione per la concessione dell'area.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Previo pagamento di una penale corrispondente ad 1/20 del corrispettivo della concessione, può essere concessa ai termini predetti una proroga di 12 mesi. Nel concedere la proroga il responsabile del servizio intima la fine lavori pena la decadenza della concessione.

4. Nel caso in cui il responsabile del servizio cimiteriale accerti che nel termine di cui al primo comma non sono stati neppure iniziati i lavori, incamera la cauzione e intima al concessionario l'adempimento dell'inizio lavori entro un termine di nove mesi decorsi i quali pronuncia la decadenza della concessione. Se viene dato inizio ai lavori si applica la disciplina di cui ai commi precedenti.

5. Nel caso in cui il responsabile del servizio cimiteriale accerti d'ufficio o all'atto del collaudo da parte dell'ufficio tecnico comunale che i lavori sono terminati oltre i termini consentiti, provvede ad applicare la penale di 1/200 del valore della concessione per ogni giorno di ritardo, rivalendosi, per quanto capiente, sulla cauzione prestata ed applicando il relativo conguaglio.

Capo II SUBENTRI, RINUNCE

Art. 59

Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i beneficiari del diritto d'uso sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, designando, in caso di più aventi diritto, uno di essi quale referente della concessione nei confronti del Comune.

2. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano diritto ad esercitare il diritto d'uso.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 60

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale privata a tempo determinato di 30 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari ad 1/60 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 61

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 62

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 52, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari **non** è riconosciuto **ulteriore indennizzo per le opere costruite**
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 63

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni trenta

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 3° comma dell'art. 51, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari ad 1/60 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata; in caso di concessione perpetua, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna **salvo la necessità di richiedere il rimborso entro un anno, decorso il quale decade da tale diritto.**

Capo III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 64

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Dirigente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno tre mesi prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

4. La revoca della concessione può essere altresì dichiarata nei seguenti casi:

a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

b) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;

c) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

d) quando, nel caso previsto dall'art. 59, gli aventi diritto all'uso sulla concessione non provvedano a designare un rappresentante.

5. La revoca della concessione nei casi previsti nel precedente comma, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 65

Decadenza

La decadenza della concessione opera di diritto e viene dichiarata:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;

b) nei casi previsti dall'art.58;

c) nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 59.

Intervenuta la decadenza il concessionario perde il diritto al rimborso.

Art. 66

Provvedimenti conseguenti la revoca o la decadenza

1. Pronunciata la revoca o la decadenza della concessione, il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodichè il Dirigente dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 67

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 58 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Titolo IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 68

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune. La copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata anche all'ufficio cimiteriale comunale.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà darne comunicazione al Responsabile dell'ufficio competente.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 46 e 47 in quanto compatibili.

Art. 69

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro ed il colore del manufatto.
La ristrutturazione delle tombe esistenti deve attenersi agli elementi architettonici preesistenti e garantire il mantenimento sia dei materiali che del disegno stilistico originario. Sono vietate sovrapposizioni con decori simbolici di fattura standardizzata. Eventuali opere decorative dovranno essere sottoposte al parere preventivo della Commissione Edilizia.
I nuovi interventi dovranno avere dimensioni tali da armonizzarsi con i manufatti esistenti (altezza, rapporto di sup. coperta lotto, volume). Il disegno architettonico dovrà essere semplice senza parametri particolari o forme stravaganti. Le distanze tra i vari manufatti dovranno essere concordate con l'Amministrazione competente.

I materiali di rivestimento dovranno evitare marmi e graniti con colori non riconducibili alla tradizione locale. Le decorazioni dovranno essere essenziali e andrà evitato l'uso di materiali standardizzati

3. Con il rilascio della concessione dell'area, il titolare ha diritto a realizzare un numero di loculi ipogei ed epigei in ragione di un loculo per ogni 2 metri quadrati di area concessa; oltre tale numero dovrà effettuarsi il pagamento supplementare previsto dalla tariffa.

4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7. Qualora non fosse possibile individuare con esattezza i confini dell'area, questi verranno determinati a giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, sulla scorta delle risultanze agli atti dell'ufficio stesso.

8. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.

9. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma del presente articolo.

10. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

11. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

12. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

13. Il concessionario deve comunicare all'ufficio cimiteriale l'inizio lavori.

Art. 70

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissato in tariffa a garanzia del pagamento delle eventuali penali per il ritardo, della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il deposito cauzionale di cui al precedente comma verrà svincolato esclusivamente dopo l'avvenuto rilascio, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, del certificato di collaudo relativo all'opera stessa e subordinatamente a quanto previsto dall'art. 58.

4. L'Ufficio Tecnico Comunale provvede all'operazione di collaudo entro 30 giorni dalla richiesta. Il concessionario deve presentare richiesta di collaudo entro 15 giorni dalla data indicata per l'ultimazione dei lavori. L'Ufficio Tecnico Comunale provvede al collaudo d'ufficio trascorso inutilmente il termine previsto per la

richiesta di collaudo da parte del privato, accerta l'eventuale mancata ultimazione dei lavori e lo comunica al responsabile dell'ufficio cimiteriale il quale provvede a comminare la penale per il ritardo, come previsto nel precedente art. 58.

5. Il Comune applica un diritto fisso per la copertura dei consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, stabilito dalla tariffa di cui al successivo art. 91.

Art. 71

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 72

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Art. 73

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da autorizzarsi da parte dell'ufficio competente.

Art. 74

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Dirigente competente, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 75

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Art. 76

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale comunale dei cimiteri **ovvero il personale delle ditte affidatarie in caso di gestione esternalizzata come previsto all'art. 2** è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Capo II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 77

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni **nonché le prescrizioni stabilite dalla vigente disciplina regionale.**

Art. 78

Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Titolo V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 79

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero del Capoluogo e degli altri Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Dirigente potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 80

Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 81

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti;

b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

d) le generalità del concessionario o dei concessionari;

e) gli estremi del titolo costitutivo;

f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

g) la natura e la durata della concessione;

h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 82

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, in ordine cronologico e secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni, il registro delle operazioni cimiteriali.

Art. 83

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 83, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80

Art. 84

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni **su apposito sistema informatico** allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile dell'ufficio predisponde entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85 Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 86 Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, spetta al Dirigente Responsabile dell'ufficio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compreso l'assenso degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Sindaco del Comune.

Art. 87 Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 88 Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Dirigente con idoneo provvedimento può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anzichè ordinariamente in via giurisdizionale, fermo restando che:
 - a) il riconoscimento della concessione potrà avvenire solo a favore dei richiedenti che abbiano, con i defunti tumulati o inumati, uno dei rapporti di parentela di cui all'art. 74 del Codice Civile o di coniugio – purchè non risulti una espressa contraria volontà del fondatore stesso - e che possano dimostrare la propria discendenza in

- linea retta o collaterale per successione iure sanguinis dal concessionario d'origine, come ricostruito dalla procedura di applicazione dell'istituto dell'immemoriale
- b) la durata del diritto d'uso sulla concessione cimiteriale da riconoscere rimarrà assoggettata al regime giuridico vigente al momento del presunto rilascio originario e sarà gratuita, in un con il riconoscimento dell'applicazione dell'immemoriale in armonia con l'art. 87 del presente regolamento;
- c) costituiranno titolo al riconoscimento della concessione tutti i documenti in possesso dei richiedenti e/o dell'Amministrazione riconducibili alla sepoltura privata, quali ad esempio eventuali ricevute di pagamento dell'area e delle spese di tumulazione dei defunti, eventuali precedenti di autorizzazioni edilizie ottenute per l'esecuzione di interventi sulla sepoltura in questione e quant'altro ritenuto utile allo scopo;
- d) verrà riconosciuto il mantenimento dei defunti già tumulati e/o inumati nell'area oggetto di richiesta a titolo di presunta benemerenzza se fuoriuscenti dal regolamento applicabile;
- e) per le tombe in stato di fatiscenza e/o che non rispondano più a requisiti igienico-sanitari necessari per acconsentire la tumulazione o l'inumazione delle salme, gli aventi diritto d'uso risultanti dall'applicazione dell'istituto dell'immemoriale dovranno impegnarsi formalmente all'esecuzione dei necessari lavori di sistemazione con le modalità ed entro i termini richiesti dall'art. 57 del presente regolamento ;
- f) la richiesta di riconoscimento da parte dei cittadini interessati dovrà essere presentata per iscritto utilizzando l'apposita modulistica (istanza, autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) predisposta dall'ufficio comunale di Polizia Mortuaria;
- g) la determinazione dirigenziale conclusiva del procedimento terrà luogo all'atto di concessione che non risulta essere stato stipulato a norma di regolamento;
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. Il Dirigente stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 89

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 90

Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 46, 47, 50 e 76, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di denaro di euro 100. La violazione di quanto prescritto dagli articoli 46, 47, 50 e 76, invece, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di denaro di euro 150.

2. In caso di recidiva, la sanzione sarà raddoppiata.

Art. 91
Tariffe

1. Le operazioni soggette a tariffa o a diritti cimiteriali sono stabilite nella “Tabella diritti e tariffe cimiteriali” allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

2. La Giunta Comunale ne determina, ogni anno, la misura.

Allegato "A" Tabella diritti e tariffe cimiteriali		CAPOLUOGO		BERBENA e VERZI	
DIRITTI E TARIFFE CIMITERIALI		residenti	non resid	residenti	non resid
SEPOLTURE INDIVIDUALI PRIVATE					
LOCULI 30 ANNI	FILA				
	I				
	II				
	III				
	IV				
	V				
	VI-VII-VIII				
LOCULI OSSARI 99 ANNI	FILA				
	dalla I alla V				
	VI-VII-VIII				
	IX-X-XI etc				
CINERARI 99 anni	FILA				
(biposto)					
	dalla I alla V				
	VI-VII-VIII				
	IX-X-XI etc				
CONCESSIONI LOCULI IN VITA: maggiorazione del 50% rispetto alla tariffa ordinaria					

SEPOLTURE DI FAMIGLIA					
area cimiteriale al mq					
Il costo di ogni loculo costruito in aggiunta alla normale capacità stabilita nel Regolamento, è pari all'importo di un metro quadrato di area, nella misura per lo stesso determinata dalla Giunta Comunale					
Il diritto per il rinnovo di concessione di aree alla scadenza dei 99 anni è pari al 75% della tariffa in vigore al momento					
depositi a garanzia delle opere per danni e penalità	Fino a mq. 4 Oltre mq. 4				
per ritardi nella costruzione:					
tariffa giornaliera per i primi 30 giorni					
tariffa giornaliera per i giorni successivi					
Diritto fisso giornaliero per consumo di acqua, energia elettrica					
SERVIZI CIMITERIALI					
Cremazione					

Inumazione in campo comune					
Inumazione in campo comune di feto (prodotto abortivo o nato-morto) o bambino deceduto entro il 1° anno di età		ESENTE	ESENTE	ESENTE	ESENTE
Inumazione in area privata					
Inumazione in area privata di feto (prodotto abortivo o nato-morto) o bambino deceduto entro il 1° anno di età		ESENTE	ESENTE	ESENTE	ESENTE
Inumaz in area privata contemporanea ad esumazione					
Inumazione in area privata di feto (prodotto abortivo o nato-morto) o bambino deceduto entro il 1° anno di età, contemporanea ad esumazione		ESENTE	ESENTE	ESENTE	ESENTE
Esumazione ordinaria					
Esumazione ordinaria di feto (prodotto abortivo o nato-morto) o bambino deceduto entro il 1° anno di età		ESENTE	ESENTE	ESENTE	ESENTE
Esumaz straordinaria in campo comune					
Esumazione straordinaria in campo comune di feto (prodotto abortivo o nato-morto) o bambino deceduto entro il 1° anno di età		ESENTE	ESENTE	ESENTE	ESENTE
Esumazione ordinaria in area privata					
Esumazione ordinaria in area privata di feto (prodotto abortivo o nato-morto) o bambino deceduto entro il 1° anno di età		ESENTE	ESENTE	ESENTE	ESENTE
Esumaz straordinaria in area privata					
Esumazione straordinaria in area privata di feto (prodotto abortivo o nato-morto) o bambino deceduto entro il 1° anno di età		ESENTE	ESENTE	ESENTE	ESENTE

Tumulaz. e chiusura loculo individuale					
Tumulaz. e chiusura loculo individuale per bambino deceduto entro il 1° anno di età o per aggiunta feto (prodotto abortivo o nato-morto)		ESENTE	ESENTE	ESENTE	ESENTE
Tumulazione e chiusura loculo in tomba di fam.					
Tumulazione e chiusura loculo in tomba di fam. per bambino deceduto entro il 1° anno di età o per aggiunta feto (prodotto abortivo o nato-morto)		ESENTE	ESENTE	ESENTE	ESENTE
Estumulaz ordinaria					
Estumulaz ordinaria di feto (prodotto abortivo o nato-morto) o bambino deceduto entro il 1° anno di età		ESENTE	ESENTE	ESENTE	ESENTE
Estumulaz. Straordinaria					
Estumulaz straordinaria di feto (prodotto abortivo o nato-morto) o bambino deceduto entro il 1° anno di età		ESENTE	ESENTE	ESENTE	ESENTE
DIRITTI					
INGRESSO per inumaz o tumulaz in					
sepoltura di famiglia:					
	a) salma avente diritto				
	b) salma NON avente diritto :				

	c) resti o ceneri avente diritto:				
	d) resti o ceneri NON avente dir:				
	e) resti o ceneri in loculo perpetuo o trentenn.				
DISPERSIONE CENERI	- in area comune - in sepoltura privata				
DEPOSITI PROVVISORI IN LOCULI COMUNALI:					
a) Cauzione a garanzia :					
b) Per I e II semestre di occupazione:					
c) Per semestri successivi:					
RIMBORSI SPESE:					
a) rilascio autorizzazioni per costruzione o ristrutturazione tombe di famiglia e aree private					

